

COPIA

COMUNE DI MONTANARO

Città Metropolitana di Torino

GC N. **70** DATA **16/05/2018**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO ED ADEGUAMENTO DEL PIANO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018/2020 DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - CONSEQUENTE RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA (2° MODIFICA).

L'anno **duemiladiciotto** addì **sedici** del mese di **maggio** alle ore **diciotto** e minuti **quarantacinque**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori :

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PONCHIA Giovanni	Sindaco	Sì
2. CARINCI Andrea	Vice Sindaco	No
3. ZEPPEGNO Davide	Assessore	Sì
4. DEBERNARDI Simone	Assessore	Sì
5. PAGANOTTO Claudia	Assessore Esterno	Sì
	Totale Presenti:	4
	Totale Assenti:	1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Vigorito Clelia Paola**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO : APPROVAZIONE NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO ED ADEGUAMENTO DEL PIANO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018/2020 DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - CONSEQUENTE RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA (2° MODIFICA).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'art. 89, comma 5 del Testo unico enti locali D.lgs. n.267/2000, stabilisce che: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.”*;
- l'art. 91 del Testo Unico enti locali il quale stabilisce che *“gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*.
- a norma dell'art. 1, comma 102, L 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Presa visione dell'art. 1, commi da 557 a 557-quater della legge 296/2006 il quale prevede che:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il

contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) (lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016)

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

Considerato che:

- con l'art. 16 del D.L. n.113/2016 viene abrogata la lettera a), art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., secondo cui gli enti locali erano tenuti ad assicurare la riduzione delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- in sede di conversione del decreto legge 113/2016 viene introdotto l'art. 1 bis che allenta i vincoli assunzionali per gli enti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ridefinendo le capacità assunzionali previste dall'articolo 1, comma 228, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n.208, che nel testo coordinato e modificato deve intendersi come segue: *“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”.*

Preso visione del D.M. 10/04/2017 il quale nel determinare, per il triennio 2017-2019, la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale individua per i Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti un rapporto dipendenti- popolazione pari a 1/159;

Rilevato che applicando tali parametri al Comune di Montanaro si ottiene un risultato pari a 33 dipendenti, mentre attualmente la dotazione organica prevede n. 31 dipendenti e pertanto, la media di cui al punto precedente risulta ampiamente rispettata;

Appurato che rimane vigente la disciplina sull'utilizzo dei “resti assunzionali” contenuta nell'art. 3, comma 5, 5° periodo del D.L. n. 90/2014, la quale testualmente recita: *“...è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”* (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilita dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Vista la delibera della G. C. n.98 del 26/07/2017 con la quale il Comune di Montanaro ha dato atto di non avere personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, approvando, contestualmente, il piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020;

Rilevato che:

- con atto di Giunta Comunale n. 161 in data 16.12.2015 veniva rideterminata la Dotazione Organica del Comune di Montanaro, costituita da n. 31 posti oltre il Segretario Comunale, per adeguarla alle necessità dell'Ente, alla luce della reinternalizzazione del Servizio Asilo Nido e della riammissione in servizio, delle due dipendenti educatrici con cat. C1 assegnate al servizio Asilo nido, rimodulando, altresì, le dotazione delle singole unità operative, in funzione del personale collocato a riposo;
- con successivo atto della Giunta Comunale n. 81 del 22/06/2016 veniva rivisto il riassetto organizzativo dei servizi e degli uffici del Comune di Montanaro con decorrenza dal 1.7.2016, senza operare variazioni numeriche alla Dotazione Organica, al fine di delineare una maggiore funzionalità dell'ente e un contenimento della spesa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 19/04/2017 si è proceduto alla rideterminazione del nuovo assetto organizzativo in funzione di una razionalizzazione dei servizi e della reinternalizzazione dell'ultima unità lavorativa proveniente da Città Futura, adeguando la pianta organica, con decorrenza dal 1/05/2017, con ampliamento del Part-time delle due dipendenti reinternalizzate dal servizio Asilo Nido dall'85% al 94,44% e l'istituzione della nuova unità operativa Risorse Umane e Commercio, con l'inserimento di una figura di categoria D, proveniente dalla Società Comunale;
- con deliberazione n. 98 del 26/07/2017 è stato approvato il Piano Triennale del fabbisogno di personale - anni 2018/2019/2020 e ricognizione annuale delle eccedenze;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 04/10/2017, con una prima modifica del Piano di programmazione triennale 2018/2019 del fabbisogno di personale, alla luce di quanto accaduto nel corso dell'anno, si è adeguata la dotazione organica e il nuovo assetto organizzativo prevedendo l'inserimento di una unità di cat. B3 – Collaboratore Tecnico/Operaio specializzato (Tempo pieno) in sostituzione del personale collocato a riposo nel 2016 e trasformando la figura di Esperto amministrativo (part-time al 94,44%) - cat. C in Agente di Polizia locale (part-time 94,44%) – cat. C e la figura di Assistente amministrativo cat. B in Collaboratore Tecnico/operaio specializzato – cat. B3 (part-time 70%);

Tenuto conto che, dalla data dell'ultima rideterminazione della Dotazione organica (delibera G.C. n. 125 del 04.10.2017), si sono verificati e si prospettano nel corso del 2018, i seguenti eventi:

- collocazione a riposo di:
 - n. 2 dipendenti, di categoria C impiegati uno nel Settore Affari U.O Servizi demografici (a decorrere dal mese di agosto 2018) e uno nel Settore Tecnico e Tecnico manutentivo (a decorrere dal mese di ottobre 2018);
 - n. 1 dipendente di categoria D dipendente Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico manutentivo (a decorrere dal mese di novembre 2018);
- in seguito alla richiesta di mobilità interna della dipendente categoria C in forza nel Servizio Finanziario U.O Risorse Umane e commercio, con provvedimento prot. int. n. 9336 del 26 settembre 2017, anche in vista del pensionamento della risorsa di categoria C del Settore Affari Generali U.O Demografici, se ne è disposto un periodo di affiancamento presso i Servizi Demografici prima del passaggio definitivo;

Considerato che, la definizione della dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dei servizi e degli uffici è un atto strettamente connesso alle esigenze organizzative e agli effettivi fabbisogni dell'ente, come tali mutevoli nel tempo;

Ritenuto pertanto di, adeguare la dotazione organica, alla luce degli avvenimenti sopradescritti, secondo lo schema riportato nelle tabelle A) (dotazione organica e assetto organizzativo modificati), così riassumibili:

- Settore Tecnico/Tecnico Manutentivo →trasformazione della figura di Specialista in attività tecniche progettuali da cat. D3 in cat D e di Esperto amministrativo cat. C in Geometra cat. C;
- Settore Tecnico/Tecnico Manutentivo - U.O Edilizia Privata Residenziale e Pubblica →trasformazione della figura di Ingegnere cat. D in Geometra cat. C;
- Settore Tecnico/Tecnico Manutentivo - U.O Servizi manutentivi e gestionali – Protezione civile →trasformazione della figura Collaboratore Tecnico – Operaio specializzato – Cat. B3 part- time al 70% a tempo pieno;

Dato atto che la Dotazione organica rimane invariata come consistenza numerica con n. 31 posti oltre il Segretario Comunale;

Appurato inoltre che il programma triennale di fabbisogno del personale assume a riferimento essenziale, per l'anno 2018, la dotazione organica vigente come rideterminata nel Documento unico di programmazione (DUP) 2018 -2020, in funzione di quanto previsto al punto 8.2 del principio contabile applicato 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di rivedere l'assetto organizzativo generale nei termini sopraindicati, procedere, altresì, alla revisione del fabbisogno del personale, approvato con delibera della G.C. n. 98 del 26/07/2017, ed inserite nella nota integrativa al DUP, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 26/07/2018;

Preso atto che nel periodo 2017/2018 presso il Comune di Montanaro si sono verificate le cessazioni sopraindicate che comporteranno una variazione dei costi, nei termini sotto indicati:

- Anno 2017: cessazione di n. 1 cat. C e n. 1 cat. B per un costo rapportato ad annualità al netto di 13°, oneri e Irap pari ad € 36.974,14;
- Anno 2018: cessazione di n. 2 cat. C e n. 1 cat. D3 per un costo rapportato ad annualità al netto di 13°, oneri e Irap pari ad € 63.720,80;

Appurato che rimane vigente la disciplina sull'utilizzo dei "resti assunzionali" contenuta nell'art. 3, comma 5, 5° periodo del D.L. n. 90/2014, la quale testualmente recita: "...è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente";

Considerato che, in applicazione di quanto previsto dal testo novellato dell'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208, è possibile procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a:

- Anno 2018 pari al 75% del personale di ruolo cessato nell'anno 2017 pari ad € 27.730,61 (più resti anno 2017 di € 3.660,79 per un totale di € 31391,40);
- Anno 2019 pari al 75% del personale di ruolo cessato nell'anno 2018 pari ad € 58.820,78 (più resti anno 2018 pari ad € 17.678,12 per un totale di € 76.498,91);

Ritenuto pertanto necessario procedere, con il presente provvedimento, alla modifica del piano triennale 2018/2020, rivedendo, in particolare, la programmazione dell'anno 2019, in funzione delle cessazioni e dei limiti di spesa, nei termini che seguono:

→ **Anno 2018:** inserimento di una unità di categoria B 3 – Collaboratore Tecnico/Operaio Specializzato, in sostituzione dell'unità di personale cessata per pensionamento nell'anno 2016 e trasferimento dell'unità di categoria C in forza nella U.O. Risorse Umane e Commercio dal Settore Finanziario al settore Affari Generali in seguito alla cessazione del dipendente di categoria C impiegato nei servizi Demografici (PROGRAMMAZIONE VARIATA);

→ **Anno 2019:** inserimento di quattro unità a tempo pieno così suddivise:

- due figure di categoria C - Geometri in sostituzione delle due unità di personale cessate per pensionamento presso il Settore Tecnico/Tecnico Manutentivo nell'anno 2018;
- una figura di categoria C - Esperto amministrativo presso la U.O. Risorse Umane e Commercio, in sostituzione dell'unità trasferita alla U.O. Servizi Demografici in sostituzione del terzo dipendente cessato nell'anno 2018;
- una figura di categoria B3 - Collaboratore Tecnico/Operaio Specializzato in sostituzione del dipendente cessato dal servizio per decesso nel corso dell'anno 2017.

A tal fine dovranno essere attivate le procedure di mobilità/concorso e/o ricorso a graduatorie di altri enti (PROGRAMMAZIONE VARIATA).

- **Anno 2020:** Per l'anno 2020 sarà valutata la sostituzione della/e unità di personale che eventualmente cesseranno, per dimissioni o altre cause al momento non prevedibili, nell'importo percentuale del 75% delle cessazioni eventualmente intervenute nel corso dell'anno 2019, al fine di rispettare i limiti della spesa previsti con le nuove disposizioni di legge (PROGRAMMAZIONE INVARIATA).

Dato atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra comporta, per l'anno 2019, una spesa annuale di € 76.174,28 (al netto degli OO.RR. e IRAP) e che tale costo rientra nei limiti nei limiti e nelle capacità assunzionali previste dall'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 così come modificato dall'art. 16 comma 1 bis,

del d.l. 113/2016, introdotto in sede di conversione del decreto stesso nella legge 7 agosto 2016, n. 160 e art. 1, comma 557, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

Considerato infine che, la spesa relativa all'inserimento in servizio delle nuove quattro unità ammonta complessivamente ad € 100.778,56 annua (stipendio, 13^o mensilità, OO.RR. e IRAP) da imputare nel modo che segue:

– € 100.778,56 a carico del bilancio 2019
e troverà allocazione al Titolo 1 Spese correnti, Macroaggregato 101 *Redditi di lavoro dipendente* e 102 *Imposte e tasse a carico dell'Ente* del bilancio triennale 2018/2020;

Constatato infine che, il Comune di Montanaro ha rispettato i termini per la programmazione finanziaria previsti dal Tuel 167/2000, così come stabilito dall'art. 9, comma 1 quinquies del decreto 113/2016 (approvazione rendiconto, bilancio di previsione, inviato dati alla Bdap,) nonché tutti i vincoli relativi al pareggio di bilancio 2016 anno 2017, di cui all'art. 1, c.720,721 e722 della legge n. 208/2015;

Verificato inoltre che:

- con deliberazione della G.C. n. 16 del 10/02/2016 è stato approvato il Piano triennale di azioni positive;
- con deliberazione della G.C. n. 16 del 30.01.2018 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020;
- i tempi medi di pagamento sono inferiori ai 90 giorni nell'anno 2017 (art. 41, comma 2 del D.L. 66/2014)
- non è mai stato dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qualvolta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Dato atto che la riforma dell'art. 6 del Dlgs 165/2001 prevista dal Dlgs 75/2017 che prevedeva un nuovo sistema dei fabbisogni e l'abbandono della dotazione organica non è ancora oggi vigente, in quanto l'art. 22, comma 1, del Dlgs 75/2017 dispone che *"in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo"* e pertanto, poiché non risultano adottate né pubblicate ad oggi linee di indirizzo, l'adempimento non può considerarsi in vigore;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi modalita' concorsuali e requisiti di accesso, approvato con deliberazione di G.C. n. 126 del 04.10.2017 e s.m.i.;

Preso visione della deliberazione della G.C. n. 100 del 26/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P 2018 – 2020 e della deliberazione n. 117 del 20/09/2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di Bilancio consolidato;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Visto il D.Lgs 165/2001e s.m.i. e l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 che individuano nella G.C. l'organo competente a deliberare in materia di dotazione organica;

Dato atto che dell'adozione del presente provvedimento verrà data opportuna informativa alle R.S.U. dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Tuel, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213;

Con votazione unanime resa in forma palese dagli aventi diritto;

DELIBERA

- 1) di approvare tutto quanto in premessa citato che qui viene integralmente riportato;
- 2) di provvedere, per tutte le motivazioni sopraindicate, all'adeguamento della dotazione organica alle necessità sopravvenute dell'Ente, nei termini riportati nella tabella A) (dotazione organica e assetto organizzativo modificati), con decorrenza dal 01/01/2019;
- 3) di dare atto che si rende necessario procedere altresì alla revisione del fabbisogno del personale previsto nel DUP, in quanto tale documento di programmazione assume a riferimento essenziale la dotazione organica determinata dall'Ente;
- 4) di adeguare, pertanto, il piano di programmazione triennale 2018/2020 del fabbisogno di personale, approvato con delibera della Giunta comunale n.98 del 26/07/2017, ed inserito nello schema di Documento unico di programmazione, nel seguente modo:

Anno 2018: inserimento di una unità di categoria B 3 – Collaboratore Tecnico/Operaio Specializzato, in sostituzione dell'unità di personale cessata per pensionamento nell'anno 2016 e trasferimento dell'unità di categoria C in forza nella U.O. Risorse Umane e Commercio dal Settore Finanziario al settore Affari Generali in seguito alla cessazione del dipendente di categoria C impiegato nei servizi Demografici (PROGRAMMAZIONE VARIATA);

Anno 2019: inserimento di quattro unità a tempo pieno così suddivise:

- due figure di categoria C - Geometri in sostituzione delle due unità di personale cessate per pensionamento presso il Settore Tecnico/Tecnico Manutentivo nell'anno 2018;
- una figura di categoria C - Esperto amministrativo presso la U.O. Risorse Umane e Commercio, in sostituzione dell'unità trasferita alla U.O Servizi Demografici in sostituzione del terzo dipendente cessato nell'anno 2018;
- una figura di categoria B3 - Collaboratore Tecnico/Operaio Specializzato in sostituzione del dipendente cessato dal servizio per decesso nel corso dell'anno 2017.
- A tal fine dovranno essere attivate le procedure di mobilità/concorso e/o ricorso a graduatorie di altri enti (PROGRAMMAZIONE VARIATA).

Anno 2020: Per l'anno 2020 sarà valutata la sostituzione della/e unità di personale che eventualmente cesseranno, per dimissioni o altre cause al momento non prevedibili, nell'importo percentuale del 75% delle cessazioni eventualmente intervenute nel corso dell'anno 2019, al fine di rispettare i limiti della spesa previsti con le nuove disposizioni di legge (PROGRAMMAZIONE INVARIATA).

- 5) di disporre che la dipendente attualmente collocata nel Settore Finanziario U.O. Risorse Umane e Commercio sia definitivamente spostata nel Settore Affari Generali U.O. Demografici, in sostituzione del dipendente che cesserà al 06/08/2018, con decorrenza 01/06/2018;
- 6) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra comporta, per l'anno 2019, una spesa annuale di €. 76.174,28 (al netto degli OO.RR. e IRAP) e che tale costo rientra nei limiti nei limiti e nelle capacità assunzionali previste dall'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 così come modificato dall'art. 16 comma 1 bis, del d.l. 113/2016, introdotto in sede di conversione del decreto stesso nella legge 7 agosto 2016, n. 160 e art. 1, comma 557, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
- 7) di dare atto che la spesa relativa all'inserimento in servizio delle nuove quattro unità ammonta complessivamente ad € 100.778,56 annua (stipendio, 13° mensilità, OO.RR. e IRAP) da imputare nel modo che segue:
 - € 100.778,56 a carico del bilancio 2019e troverà allocazione al Titolo 1 Spese correnti, Macroaggregato 101 *Redditi di lavoro dipendente* e 102 *Imposte e tasse a carico dell'Ente* del bilancio triennale 2018/2020;
- 8) di dare atto che il presente atto costituisce aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2018/2020;

- 9) di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, mediante trasmissione in copia, alle RSU interne ed alle organizzazioni sindacali provinciali per la dovuta informazione prevista dalle vigenti norme che regolano le relazioni sindacali nell'ambito del CCNL;
- 10) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione unanime resa separatamente, in forma palese, dagli aventi diritto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 – Tuel.

CT/ros

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ing. PONCHIA Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione

- è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 21/05/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa, con elenco n. 20, in data 21/05/2018 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000);

Montanaro, li 21/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Montanaro, li 21/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vigorito Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL del 18/08/2000 n.267

Montanaro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola